torna all'indice

ACCORDO INTEGRATIVO SALARIALE PROVINCIALE DI MODENA PER LE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Il giorno 5 Novembre 2001 presso la sede dell'Ascom Confcommercio di Modena è stato stipulato il seguente accordo

TRA

Ascom Confcommercio rappresentata da Claudio Furini, assistito da Chiara Benuzzi;
Angem rappresentata da Michele Tozzi assistito da Antonio Davanteri;
Fipe rappresentata da Sivio Moretti

E

Filcams-Cgil rappresentata da Guidotto;
Fisascat-Cisl rappresentata dal Elmina Castiglioni;
Uiltucs-Uil rappresentata da Ennio Rovatti

PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dal CCNL Turismo del 6 ottobre 1994, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo valida per le Aziende della ristorazione collettiva operanti nella Provincia di Modena le cui caratteristiche colgono le specificità del territorio modenese. L'accordo provinciale prevede, in considerazione di quanto previsto dall'art.310 CCNL, un meccanismo comune, a livello provinciale, di misurazione dei risultati conseguiti. A fronte del conseguimento degli obiettivi concordati verranno erogate quote di salario che, per le caratteristiche definite dal presente accordo di variabilità e non predeterminabilità, beneficeranno del particolare trattamento contributivo previsto dalla L. 135/97.

Si conviene quanto segue:

ART.1 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

1. Si conviene che il Premio, definito dal presente accordo, sia derivante dall'incremento della produttività la cui misurazione viene attuata utilizzando il parametro "fatturato/ore lavorate" che indica il Ricavo Medio Orario (RMO). La base di riferimento sarà determinata dal risultato della media del triennio solare precedente. Per il risultato conseguito nell'anno 2001 la base di riferimento per la misurazione dei risultati sarà determinata dall'esito della media degli anni 1998,1999 e 2000. Nel mese di Aprile di ogni anno le singole Aziende forniranno i dati relativi al **fatturato** (con esclusione di quanto derivante dalla vendita di derrate alimentari; aumenti di prezzo del pasto a seguito di copertura di investimenti richiesti dalla committenza), ed alle **ore effettivamente lavorate** dell'anno di raffronto. I dati saranno riferiti esclusivamente all'attività di ristorazione svolta dalle Aziende nella Provincia di Modena.

Triennio di riferimento	Anno di raffronto	Verifica	Retribuzione
98-99-00	2001	aprile 2002	maggio 2002
99-00-01	2002	aprile 2003	maggio 2003
00-01-02	2003	aprile 2004	maggio 2004
01-02-03	2004	aprile 2005	maggio 2005

2. Il RMO del triennio di riferimento verrà maggiorato in base al tasso corrente dell'inflazione secondo gli indici ISTAT.
3. Il presupposto per l'erogazione salariale è che il risultato dell'anno di raffronto determini un incremento rispetto al risultato del triennio di riferimento.

Viene definito sulla base di quanto riportato nella tabella sottostante (tab. a) il **premio orario.** Tale importo viene moltiplicato per il numero di ore effettivamente lavorate determinando così il **premio complessivo.**

L'ammontare del **premio complessivo** sarà determinato moltiplicando la quota derivante dal meccanismo istituito per il numero delle ore complessivamente lavorate dai dipendenti di ogni azienda nell'anno di raffronto.

INCREMENTO PRODUTTIVO	PREMIO ORARIO
0,1 - 0,5%	£.130
0,6 - 1,8%	£.180
1,9 - 3,0%	£.280
3,1 - 5,0%	£.370
da 5,1 in poi	£.400

Per il solo anno di raffronto 2001 a fronte di un risultato positivo verrà erogato un ulteriore premio di L.120 orarie da corrispondere con le modalità di cui all'art.3.

L'importo da erogare **individualmente** per ciascun lavoratore sarà determinato nel seguente modo:
- premio complessivo come sopra individuato, sarà suddiviso per il monte ore complessivamente lavorate e moltiplicato per l'orario effettivamente prestato da ogni singolo lavoratore per il quale era prevista la corresponsione del premio.

ART. 2 - COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI

Nel mese di Aprile di ogni anno le singole Aziende forniranno direttamente, o tramite la propria associazione di appartenenza, i dati relativi di cui all'art. 1 all'Associazione Commercianti che si farà carico della loro raccolta.
L'Associazione Commercianti procederà all'elaborazione dei dati, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 1, si determinerà così l'importo di salario variabile.
Le parti si incontreranno entro il mese di maggio di ogni anno al fine di prendere visione dei dati e valutare il risultato conseguito.

I dati saranno forniti alle OO.SS. e alle parti datoriali stipulanti l'accordo.

Il premio verrà determinato sui dati forniti e verrà applicato a tutte le imprese di settore operanti sul territorio della Provincia di Modena.

3. - MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Avranno diritto al premio tutti i lavoratori che nell'anno di raffronto abbiano effettivamente prestato la loro attività interamente nella provincia di Modena per complessivi 90 giorni lavorativi anche non continuativi e che risultino ancora in forza alla data di erogazione del premio. Pertanto in caso di minor prestazione non verrà riconosciuto alcun importo.
2. Vengono considerate come ore effettivamente lavorate: le ore ordinarie; le ore supplementari; le assenze dovute a: maternità anticipata e/o obbligatoria, gli infortuni e le malattie professionali riconosciute dagli organi competenti, i permessi sindacali retribuiti.

3. Per i contratti a tempo parziale verranno considerate anche le ore di lavoro supplementare (con il limite massimo del tempo pieno).
4. L'eventuale premio determinato verrà corrisposto con la retribuzione relativa al mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
5. **Cambio di gestione.** Il premio verrà erogato anche al personale cessato che è passato ad altra azienda del settore per cambio di gestione nell'anno di retribuzione/erogazione del premio (es. premio erogato il maggio 2002, cessato il febbraio 2002). In questo caso il premio viene erogato dall'azienda nella quale il premio è stato prodotto (vecchia gestione). Per i premi erogati nell'anno successivo a quello in cui il dipendente è cessato per cambio di gestione (es. premio erogato il maggio 2002, cambio d'appalto il novembre 2001), l'azienda subentrante pagherà sulla parte di attività svolta dal dipendente presso la stessa ed erogherà anche la parte di premio derivante dalle presenze del lavoratore presso la precedente azienda. In questo secondo caso la precedente azienda dovrà comunicare all'Associazione Commercianti le presenze dei lavoratori durante il periodo di raffronto. L'Associazione Commercianti destinerà i dati di presenza all'azienda subentrante ed interessata all'erogazione del premio.

ART.4 - CARATTERISTICHE DEL PREMIO

Il Premio determinato dal presente Accordo non sarà utile alla determinazione di alcun istituto contrattuale e/o legale ivi compresi tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e TFR.
Ad esso si applica il particolare trattamento contributivo previsto dalla legge 23 maggio 1997, n.135 considerando la indeterminatezza e variabilità dello stesso.

ART.5 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 1° gennaio 2001 e decadrà il 31 dicembre 2004; successivamente si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti firmatarie del presente accordo da esercitarsi entro tre mesi dal termine sopra riportato.

Al termine del primo biennio di vigenza le parti si rincontreranno per verificare l'andamento del settore ed i risultati dell'applicazione dell'accordo.

I contenuti degli accordi territoriali siglati nel 1980 e nel 1989 si intendono come integralmente riportati.

Modena 5 Novembre 2001